



Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA VERDE IN LOCALITA' LAGHETTO E SERVIZI ACCESSORI E CON AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR PER UN PERIODO DI ANNI SEI (2024 - 2030) CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI SEI ANNI (2030 – 2036).

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DURATA.....	4
ART. 3 - INSTALLAZIONE E DESTINAZIONE DEL PREFABBRICATO	4
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO	5
Art. 5 - ARREDI ESTERNI.....	5
ART. 6 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA VERDE E SERVIZI ACCESSORI.....	5
ART. 7 - ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA GESTIONE-SPECIFICHE.....	7
ART. 8 - GESTIONE DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	8
Art.9 - ATTREZZATURA IN DOTAZIONE E PERSONALE. SICUREZZA.	8
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA ED ALLA GESTIONE DELL'AREA.....	9
ART. 11 - CORRISPETTIVO	9
ART. 12 - OBBLIGHI, ONERI E SPESE DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 13 - UTENZE, IMPOSTE E TASSE	10
ART. 14 - DIVIETI	10
ART. 15 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.....	11
Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ E OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE ..	11
ART. 17 - DECADENZA E PENALI	12
Art. 18 - RICONSEGNA DELL'AREA	13
Art. 19 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE.....	13
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE.....	13
ART. 21- FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE	13
ART. 22- SPESE.....	13
ART. 23- DIVIETO DI SUBCONCESSIONE	13
ART. 24- RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	14

ART. 1 - OGGETTO

La presente concessione ha per oggetto la gestione dell'area verde in località Laghetto, con possibilità per il concessionario di installare uno o due prefabbricati adibiti a Bar e Deposito, delle dimensioni massime di mq 70 totali.

L'area da gestire comprende:

- a) l'area ludico-ricreativa che comprende:
- un parco giochi composto da n° 2 altalene doppie in alluminio (1 con 2 tavolette e 1 con 2 cestelli), n° 1 altalena inclusiva in alluminio con 2 seggiolini, n° 1 altalena inclusiva in alluminio con cesto in rete, n° 1 gioco a molla per disabili e normodotati con sagome in polietilene, n° 1 castello in alluminio e polietilene con 3 scivoli di diversa altezza in polietilene, n° 1 gioco a molla 2 posti con sagome in polietilene, n° 1 gioco a molla con sagoma in polietilene, n° 1 coppia di audiofoni posti a terra, n° 1 gioco tris in alluminio e polietilene, n° 1 gioco teleferica, n° 1 montante per altalena disabili e n° 2 piramidi gemelle in corda altezza 4,5 metri con ponte di attraversamento
N.B.: L'Amministrazione comunale ha facoltà di introdurre nuovi giochi ai fini di migliorare la fruibilità dell'area (tipo un'ulteriore altalena, un ulteriore scivolo) senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna riserva a tal proposito.
 - un campo da beach volley;
 - un anfiteatro (area animazione e spettacolo), la capienza della gradinata per il pubblico è di circa 70 posti a sedere nonché 30 posti in piedi lungo il percorso retrostante;
 - 20 panchine in legno e 1 in pietra;
 - 9 gruppi di seduta (panchina doppia con tavolo) e 1 gruppo di seduta panchina singola e tavolo;
 - 3 cestoni getta carta rivestiti in legno, n° 1 cestoni getta carta rivestiti in lamiera zincata;
 - 2 pannelli informativi in legno e 1 bacheca in legno;
- b) Area adibita a spiaggia che comprende:
- un'area di circa 2.071 mq con la sabbia;
 - all'interno di detta area una piattaforma di accoglienza in pietra (in prossimità della piastra in pietra trovano allocazione il pozzetto per lo scarico fognario, il pozzetto di allacciamento all'acquedotto comunale e il pozzetto per l'alimentazione della corrente elettrica – i contatori e la linea elettrica saranno a carico del gestore);
 - 5 trampolini elastici disposti a schiera (il cui collaudo sarà a carico dell'Amministrazione prima della consegna degli stessi e potranno essere allocati in altra posizione a discrezione e spese del gestore);
 - n° 5 panchine in legno massello di pino con montanti in ghisa;
 - n° 1 tabella standardo con montanti in legno e pannello in legno;
 - n° 2 cestini portarifiuti;
- c) i servizi igienici pubblici formati da:
- n° 1 servizio igienico per donne comprendente n° 1 lavabo e n° 2 locali con turca;
 - n° 1 servizio igienico per uomini comprendente n° 1 lavabo, n° 1 locale con turca;
 - n° 1 servizio igienico per persone diversamente abili comprendente n° 1 lavabo e n° 1 wc;
- d) una sottoarea all'interno dell'area a) in cui è prevista la possibilità di installare, ad integrali cura e spese del concessionario e limitatamente al periodo di concessione, uno o due prefabbricati adibiti a Bar e Deposito, delle dimensioni massime di mq 70 totali.
Le tipologie del prefabbricato potranno essere solo quelle definite nell'art. 2 comma 1 lettera a) e lettera b) del Regolamento Regionale n° 2/2007 "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n°1".
- Si precisa che qualsiasi struttura adibita a bar tipo "Algida"/"Motta" potrà essere utilizzata eventualmente solamente nel primo anno di gestione.**
- e) un'area denominata l'"Aula verde" con relativi percorsi di accesso e passerella in legno.
- f) il parcheggio a pagamento adiacente all'area oggetto della presente concessione formato da due sbarre automatizzate (una in entrata e una in uscita) e da una cassa per il pagamento del parcheggio;

- g) la torre polifunzionale (struttura studiata specificatamente per la pratica delle tecniche utilizzate in montagna free climbing, ice climbing, speleologia, tecniche di soccorso), dimensioni torre 2 x 2 m e altezza 12 m. (la gestione è facoltativa e dovrà essere indicata in sede di gara);
- h) eventuali migliorie e servizi accessori proposti dal concessionario in sede di offerta, le quali costituiscono obbligo contrattuale.

ART. 2 - DURATA

La durata della concessione è di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque dalla data di avvio dell'attività, salvo differimento del termine disposto dal Comune per motivate esigenze. Il comune si riserva di posporre l'avvio delle attività, per ragioni organizzative e procedurali, di massimo 6 mesi; termine oltre il quale il concessionario avrà diritto di recedere dal vincolo contrattuale previo rimborso dei soli costi documentati sostenuti per la stipula del contratto medesimo (garanzie, polizze), con esclusione di ogni altro diritto e risarcimento.

Il Comune si riserva di rinnovare il rapporto di concessione di ulteriori 6 (sei) anni. Il Comune si riserva di non esercitare tale opzione qualora il Concessionario in itinere di esecuzione del contratto:

- a) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, anche laddove detto inadempimento non conduca alla risoluzione del contratto;
- b) perda i requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente;
- c) per ragioni di interesse pubblico, ragioni tecniche o amministrative che rendono incompatibile il rinnovo con le esigenze del Comune.

La clausola opzionale di rinnovo non attribuisce al Concessionario nessun diritto ad indennizzi, risarcimenti, rimborsi ed ulteriori oneri, qualora il comune non intenda proseguire nell'esecuzione del rinnovo stesso. Tale eventualità verrà comunicata al Concessionario almeno 90 giorni anteriori alla data prevista di ultimazione del contratto. Il Concessionario è tenuto, quale obbligo contrattuale, a prorogare la gestione per massimo 6 mesi rispetto alla scadenza del contratto medesimo, nelle more delle valutazioni e procedure avviate dal Comune stesso.

ART. 3 - INSTALLAZIONE E DESTINAZIONE DEL PREFABBRICATO

Il Concessionario potrà installare, a proprie integrali cure e spese e limitatamente al periodo di concessione, uno o due prefabbricati adibiti a Bar e Deposito, delle dimensioni massime di mq 70 totali.

Il Prefabbricato dovrà essere rimosso ad integrali cure e spese del concessionario al termine del contratto.

La struttura potrà utilizzare il pozzetto per lo scarico fognario, il pozzetto di allacciamento all'acquedotto comunale e il pozzetto per l'alimentazione della corrente elettrica presenti in loco.

Qualora il concessionario intenda collocare il prefabbricato in posizione non compatibile con i sottoservizi esistenti i costi per tutti gli allacciamenti (acquedotto, fognatura e corrente elettrica) dovranno essere realizzati a cura del gestore.

N.B.: L'Amministrazione si impegna ad adoperarsi affinché vengano concesse tutte le autorizzazioni per l'installazione del prefabbricato, purché compatibili con le norme di piano regolatore e le norme in materia di pianificazione paesaggistica in vigore.

Il prefabbricato dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali in relazione a strutture temporanee che garantiscano la reversibilità dei luoghi, preferibilmente in legno con qualità architettoniche contemporanee.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto a servirsi del Prefabbricato bar amovibile esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, tipologia unica.

L'attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.

La segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è in capo al concessionario.

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d'ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici e a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico; non potrà modificare l'uso per il quale l'immobile è concesso e lo stesso dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro.

Il secondo prefabbricato (eventuale) adibito a deposito dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ricovero delle attrezzature e dei materiali.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

I prefabbricati dovranno essere costituiti da manufatti leggeri, facilmente amovibili, privi di fondazioni e con tassativa esclusione di qualsiasi struttura (portante e non) in muratura, la superficie coperta massima sarà di 70 mq. totali.

Art. 5 - ARREDI ESTERNI

Nell'area esterna è possibile la collocazione di sedie e tavolini, in legno e/o metallo, coerenti con la specificità dei luoghi e con le caratteristiche del manufatto adibito a bar.

E' vietata la collocazione di elementi di recinzioni, di lampioni, ecc.. Tavoli, sedie, ombrelloni, eventuali corpi scaldanti dovranno comunque essere conformi alle disposizioni del Regolamento edilizio

ART. 6 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA VERDE E SERVIZI ACCESSORI

Il servizio, oggetto della presente concessione, comprende la gestione dell'area verde in località laghetto così come meglio specificato:

Pulizia dell'area verde

Dovrà essere effettuata la pulizia dei cestini getta carta con la seguente frequenza:

- Nei mesi di giugno e settembre nei giorni di venerdì, sabato, domenica, lunedì, mercoledì e festivi infrasettimanali;
- nei mesi di luglio e agosto giornalmente;
- nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali;

La pulizia dei cestini getta carta con la frequenza sopraindicata dovrà essere effettuata se necessario più volte nel corso della giornata al fine di rendere decorosa l'area e permettere l'utilizzo dei medesimi.

Taglio erba

Il taglio dell'erba dovrà essere effettuato ogni qualvolta ci sia la necessità al fine di garantire la percorribilità e l'uso dell'area (altezza massima dell'erba a 8 cm come da indicazioni dell'Amministrazione) e comprenderà tutta l'area verde comprese le aiuole del parcheggio.

Potatura piante

Dovrà essere effettuata la potatura, concordata con l'Amministrazione, delle piante presenti nell'area ed il mantenimento della protezione del fusto; nel caso in cui manca la protezione la medesima sarà messa a cura del concessionario.

Irrigazione dell'area

Dovrà essere irrigata l'intera area quando necessario con attrezzatura a carico del concessionario. I pozzetti a cui collegarsi per irrigare saranno indicati in sede di sopralluogo e messi a disposizione dall'amministrazione.

Aula verde

Dovrà essere garantita la costante pulizia dei percorsi di accesso alla zona denominata "aula verde" e della passerella in legno.

Concimazione dell'area

Dovrà essere effettuata la concimazione, con materiale a carico del concessionario, dell'intera area in primavera/autunno (almeno una volta l'anno).

Manutenzione dei giochi

Dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria dei giochi, con levigatura, verniciatura e controllo della bulloneria all'inizio di ogni stagione, i materiali utilizzati per tale operazioni saranno a carico del concessionario.

Saranno a carico del gestore le verifiche periodiche dei giochi da far eseguire da ditta specializzata che rilascerà apposita certificazione da trasmettere all'Amministrazione, salvo le verifiche effettuate in forza dei contratti già in essere stipulati dall'Ente su parte dei giochi. E' a totale carico del gestore la responsabilità del corretto uso e della costante manutenzione dei giochi.

Raccolta rifiuti

Il gestore dovrà occuparsi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area durante tutto il periodo dell'anno (tale servizio comprenderà la sostituzione dei cestini esistenti con cestini per la raccolta differenziata forniti dall'Amministrazione in numero adeguato).

Abbellimento floreale

Il gestore dovrà garantire la fornitura, posa e cura di fiori ornamentali da collocare in apposite fioriere fornite dall'Amministrazione in numero di 5 (cinque).

Organizzazione eventi

Il gestore dovrà garantire l'organizzazione di almeno n° 2 eventi estivi annuali di intrattenimento (1 nel mese di luglio e 1 nel mese di agosto) aperti al pubblico.

Manutenzione delle dotazioni presenti nell'area

Dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria (es: tinteggiatura panchine, staccionate, sostituzione di porzione ammalorate di staccionate in legno con materiale fornito dall'Amministrazione...) di tutte le attrezzature di proprietà comunale presenti nell'area oggetto del presente appalto.

Presenza del gestore-animatore

Dovrà essere garantita la presenza del gestore/animatore con la seguente frequenza:

- nei mesi di **aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre** nei giorni di **sabato, domenica e festivi infrasettimanali**;
- nei mesi di **luglio e agosto giornalmente**;

Il concessionario dovrà gestire l'animazione per le attività svolte con l'uso dei giochi proposti, dei tappeti elastici.

Il gestore nei giorni stabiliti di presenza dovrà rispettare i seguenti orari condizioni climatiche permettendo:

- nei mesi di **aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre** dalle 09:00 alle 17:00;
- nei mesi di **luglio e agosto** dalle 09:00 alle 19:00.

Pulizia dei servizi igienici

Le condizioni minime di gestione dei servizi igienici sono le seguenti:

- Mesi di giugno – luglio – agosto e settembre: apertura quotidiana e pulizia giornaliera;
- Mesi di aprile – maggio e ottobre: apertura nei giorni festivi e prefestivi e pulizia degli stessi;
- Le operazioni di pulizia dovranno terminare entro le ore 10:00 del mattino e dovranno essere le seguenti:
 - spazzatura dei pavimenti e raccolta dello sporco spazzato;
 - pulizia dei pavimenti con “mocio” ed adeguati prodotti di sanificazione e deodorazione;
 - pulizia con adeguati prodotti di sanificazione di tutti i wc, sanitari e di tutte le superfici lavabili della struttura;
 - rifornimento di carta igienica;
 - pulizia con adeguati prodotti di tutti gli arredi della struttura, porte, plafoniere, luci, etc.
- Tutti i materiali per le operazioni di pulizia, e il rifornimento dei materiali di consumo (carta igienica), sono a totale carico del gestore.
- Tutti i prodotti che il gestore utilizzerà per la pulizia dei servizi dovranno essere conformi alle vigenti normative;
- Oltre ai giorni e agli orari stabiliti i servizi igienici dovranno essere controllati e puliti allorquando ciò si rivela necessario.

N.B.: I predetti servizi igienici sono sempre stati chiusi d'inverno per problemi di gelo. Se il concessionario decide di rendere i servizi igienici usufruibili anche d'inverno deve farlo senza recare alcun danno all'Amministrazione Comunale.

Servizio di gestione del parcheggio adiacente all'area verde

Il servizio di gestione del parcheggio a pagamento automatizzato adiacente all'area oggetto della presente concessione consiste nello svolgimento dei seguenti servizi:

- manutenzione di primo livello degli impianti di automazione del parcheggio e del sistema di pagamento automatico;
- controllo e ricarica dei biglietti di ingresso forniti dall'Amministrazione;

- supporto alla clientela;
- reperibilità 24 h su 24. Il servizio di reperibilità si intende da esercitarsi mediante la fornitura di un numero telefonico, tale numero dovrà essere adeguatamente pubblicizzato nel parcheggio mediante affissione di avvisi in luoghi facilmente visibili dagli utenti (in prossimità della cassa e sulle colonnine di entrata e uscita). La stazione appaltante fornirà strumenti telematici per la gestione degli impianti a barriera, mediante i quali sarà possibile risolvere remotamente le problematiche più comuni dell'assistenza alla clientela e di gestione dell'impianto; tuttavia qualora non fosse possibile la risoluzione a distanza di tali problemi, il concessionario dovrà garantire un intervento in loco **entro 15 (quindici) minuti** dall'avvenuta segnalazione.
- il giorno di mercato estivo (il giovedì da metà giugno a metà settembre) il gestore dovrà provvedere ad abbassare le sbarre alle ore 15:00;

Si precisa che gli incassi del parcheggio a pagamento rimangono in capo all'Amministrazione comunale che procede con propri agenti contabili al ritiro del denaro dalle casse. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare le tariffe di sosta del parcheggio a pagamento e i periodi dell'anno in cui il parcheggio è a pagamento o a sosta gratuita.

Eventuale gestione attività c/o torre polifunzionale

In caso di utilizzo della torre polifunzionale da parte del concessionario, lo stesso dovrà garantire personale specializzato e qualificato per permettere lo svolgimento delle attività svolte con l'uso della torre polifunzionale. Il concessionario dovrà dotarsi di apposita assicurazione. Visto il grado di sicurezza che la torre deve garantire per lo svolgimento delle attività ivi connesse, il concessionario dovrà sottoporre la torre a verifica preventiva con conseguente collaudo e verifica periodica con sostituzione e riparazione delle parti usurate o danneggiate. I materiali da sostituire saranno a carico del Concessionario.

Si precisa che, qualora l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi la gestione della suddetta torre polifunzionale in caso di inutilizzo da parte del gestore.

ART. 7 - ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA GESTIONE-SPECIFICHE

Il concessionario dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie per utilizzare gli impianti fissi esistenti per provvedere all'irrigazione dell'area (a titolo esemplificativo: attacchi da pozzetti, manichette antincendio e quanto necessario).

Le attività di innaffiatura dovranno essere poste in essere in tempi, orari e modalità tali da non arrecare disturbo agli utenti.

L'energia elettrica per il funzionamento dei giochi, delle varie attività e utenze sarà a carico del concessionario che dovrà occuparsene autonomamente garantendo ed assumendosi ogni responsabilità nei confronti degli utenti.

L'accesso all'area agli utenti è gratuito.

A pagamento potranno essere effettuate le attività che richiedono la presenza di un animatore, e precisamente, l'uso eventuale della torre polifunzionale, l'uso dei trampolini elastici, dei giochi e delle attività proposti dal concessionario ed eventualmente l'uso della spiaggia. Tutte le entrate derivanti dalle attività sopraccitate saranno incassate dal concessionario.

La gestione delle varie attività deve essere coperta da adeguate assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi con oneri ad esclusivo carico del concessionario e massimali adeguati.

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere a norma e il concessionario dovrà fornire al Comune le relative certificazioni.

Il Comune si riserva l'uso di parte dell'area oggetto di concessione per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 15 giorni.

Nelle aree di installazione dei giochi proposti dal concessionario, al termine della stagione si dovrà operare in modo da permettere il ripristino della cotica erbosa.

In relazione a possibili emissioni sonore ed impatto acustico, si precisa che l'orario per l'uso di dispositivi acustici dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Nei giorni in cui è presente il gestore/animatore dovrà essere effettuato il livellamento del campo di pallavolo.

La fornitura della sabbia che per il campo di pallavolo è a carico del concessionario e la sistemazione avvenuta dovrà essere approvata dall'Amministrazione. All'inizio della gestione il concessionario dovrà provvedere ad una pulizia straordinaria del campo.

- ***Per il tappeto erboso le principali operazioni consisteranno in:***

- Falciature:

Il taglio dovrà avvenire preferibilmente a mezzo di falciatrici meccaniche. I prodotti dello sfalcio dovranno essere asportati e correttamente smaltiti.

Tutte le bordure delimitanti il tappeto erboso dovranno essere rifilate con cura in modo che l'erba non copra le delimitazioni sia in pietra sia in calcestruzzo. Il taglio dell'erba dovrà essere effettuato anche lungo il bordo del lago confinante con l'area, oltre la recinzione e fino al pelo dell'acqua.

- Concimazioni:

Dovrà essere garantita una concimazione annuale da effettuarsi in primavera/autunno a base chimica a base di concime ternari complessi (fosforo, potassio e azoto). Essa dovrà essere eseguita ad inizio gestione, in proporzione di 2 - 2,5 q.li/ha, previa pulizia dei tappeti erbosi dai residui invernali.

- Annaffiature:

Su tutta l'area dovrà essere garantita un'annaffiatura costante a partire dall'inizio della stagione vegetativa e fino al termine della stagione estiva, compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

Qualora per cause estranee si ravvisasse la carenza di acqua o la sua totale mancanza, il concessionario dovrà provvedere all'annaffiatura su tutte le aree.

- Pulizie:

Dovranno essere garantite tutte le pulizie necessarie di residui di qualsiasi natura, onde mantenere l'area decorosa e fruibile con la seguente frequenza (pari a quella dei cestini getta carta):

- nel mese di giugno nei giorni di venerdì, sabato, domenica, lunedì, mercoledì e festivi infrasettimanali;
- nei mesi di luglio e agosto giornalmente;
- nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre nei giorni di sabato, domenica, lunedì, mercoledì e festivi infrasettimanali;

Le pulizie con la frequenza sopraindicata dovranno essere effettuate se necessario più volte nel corso della giornata al fine di rendere l'area decorosa. Resta inteso che la pulizia deve essere altresì assicurata durante i rimanenti mesi.

Si precisa che periodicamente e senza alcun preavviso, l'Amministrazione, anche su segnalazione degli utenti, si riserva la possibilità di effettuare dei sopralluoghi per la verifica del corretto adempimento del presente capitolato. Verranno applicate le penali di cui all'articolo 17.

ART. 8 - GESTIONE DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Il Comune applica la raccolta differenziata dei propri rifiuti.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla fornitura e periodica sostituzione dei sacchetti in plastica per tutti i cestini gettacarta esistenti.

Il concessionario dovrà provvedere al conferimento del materiale raccolto in modo differenziato nei punti di raccolta indicati dall'amministrazione.

La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate coerentemente con le modalità individuate dall'Amministrazione comunale competente.

Tutti i rifiuti prodotti dall'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto dovranno essere dallo stesso gestiti, nel rispetto dei requisiti di differenziazione, conferimento e smaltimento secondo le norme comunali e nazionali vigenti.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio di pulizia, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'Esecutore.

Le modalità di conferimento potranno essere in qualunque momento modificati dall'amministrazione, che potrà eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli e verifiche sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati.

Art.9 - ATTREZZATURA IN DOTAZIONE E PERSONALE. SICUREZZA.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di contratto e indicati in precedenza, il concessionario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie le quali dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario dovrà disporre di mano d'opera fissa numericamente sufficiente, con continuità di presenza.

Il personale dovrà essere in regola conformemente alle leggi vigenti. E' altresì a carico del concessionario il

carburante e lubrificante per i mezzi d'opera anche per quelli che verranno concessi eventualmente dal Comune in comodato d'uso.

Il concessionario è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, ottemperando anche a quanto previsto dal Codice della Strada in materia di visibilità di persone al lavoro.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Lo stesso dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 D.Lgs. 81/08). E' tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Concessionario espressamente manleva il comune ed i propri funzionari, tecnici e rappresentanti da ogni violazione in materia di sicurezza, trattandosi di concessione.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA ED ALLA GESTIONE DELL'AREA.

Il concessionario è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale per il settore di appartenenza.

Nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, il concessionario è tenuto ad applicare le norme contenute nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi Interconfederali, Nazionali e Regionali in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio stesso.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari ed agenti municipali; nei casi di infrazione si devono applicare le procedure previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, debitamente integrato con altro eventuale a livello regionale o aziendale.

Si segnala inoltre che l'inosservanza delle norme di cui al presente articolo verrà considerato dal Comune come commissione di errore grave nello svolgimento della propria attività professionale, presupposto quest'ultimo preclusivo alla partecipazione di qualsivoglia gara d'appalto con gli enti pubblici.

Il concessionario dovrà essere in grado di far fronte tempestivamente a maggiori esigenze che si dovessero manifestare. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione dovrà essere sufficiente a garantire la perfetta esecuzione dello stesso.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

Il concessionario pagherà all'Amministrazione il corrispettivo di aggiudicazione annuo (costituito dalla base di gara di € 4.500,00 all'anno maggiorata del rialzo).

Il corrispettivo dovrà essere versato dall'affidatario al Comune in via anticipata ed entro il 30 agosto di ogni anno.

A decorrere dall'inizio del 2° anno, a partire dal giorno successivo alla decorrenza del canone concessorio, e con riferimento ai dodici mesi precedenti alla scadenza annuale, il canone annuo concessorio sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune concedente.

Non si effettuerà alcun aggiornamento del canone in caso di variazione ISTAT pari o minore a zero.

Nessun'altra revisione è ammessa.

Il concessionario dovrà effettuare il versamento dell'ISTAT mediante bonifico sul c/c bancario del Servizio di Tesoriera Comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Sarà comunque cura dell'ufficio comunale competente comunicare al concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento degli importi dovuto, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alla scadenza convenuta costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario; da tali date saranno, per- tanto, dovuti sugli

importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

Il mancato pagamento del canone dà facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione e degli oneri accessori, entro i termini e con le modalità che di cui sopra, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto.

ART. 12 - OBBLIGHI, ONERI E SPESE DEL CONCESSIONARIO

La realizzazione e l'installazione del prefabbricato bar saranno a totale carico del concessionario, come pure l'acquisizione, nell'ambito del procedimento da Sportello Unico, delle autorizzazioni necessarie alla sua collocazione.

Saranno ad esclusivo carico del concessionario i costi per la realizzazione, posizionamento e successiva rimozione, dei prefabbricati.

Il concessionario si impegna, a proprie spese, ad attrezzare ed arredare i prefabbricati e le aree esterne assegnati e ad utilizzarli esclusivamente per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualora il concessionario decida di provvedere con l'esecuzione di elementi di arredo da giardino e/o gazebo chiusi in vetro, gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per il servizio bar o per attività socio culturali ricreative, come valore aggiunto.

Il concessionario deve:

- rispettare i divieti di somministrazione di bevande alcoliche quando previsti dalla normativa vigente nonché adottare comportamenti tesi ad evitare l'abuso da parte dell'utenza nell'assunzione di alcolici;
- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande;
- possedere e mantenere i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- mantenere le aree oggetto di concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza e di procedere alla pulizia dei locali, delle aree, dei WC individuate nelle planimetrie allegate (all.1);
- garantire un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno o nelle immediate vicinanze del bar, garantendo la pulizia degli stessi.
- di ripristinare i locali a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni agli stessi;
- di consentire all'Amministrazione Comunale la facoltà di accedere agli spazi oggetto di concessione in qualsiasi momento durante la concessione;
- non installare, alcun apparecchio, congegno automatico, semiautomatico o elettronico da intrattenimento o da gioco di abilità, che consenta vincite in danaro;
- rispettare quanto prescritto dagli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo con particolare riferimento all'ASL competente, Vigili del fuoco e ARPA;

In merito al rumore il conduttore si obbliga a non arrecare disturbo rispettando le norme sulle emanazioni acustiche. E' fatto divieto di fare comunque uso di amplificatori e diffusori del suono all'esterno del locale se non espressamente autorizzati da ARPA e dal Comune per specifiche e ben individuate occasioni.

Tutte le spese di gestione e di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore, ivi espressamente incluse quelle inerenti alle spese per consumo acqua, gas, luce, telefono.

ART. 13 - UTENZE, IMPOSTE E TASSE

Le utenze, compresa la richiesta della posa dei contatori, ed eventuali imposte e tasse dirette ed indirette sono a carico del concessionario, incluso il pagamento della tassa sui Rifiuti Solidi Urbani ed ogni altro tributo inerente l'esercizio della struttura.

ART. 14 - DIVIETI

È fatto divieto al conduttore di utilizzare le aree e le strutture per usi diversi da quelli cui sono destinate.

È vietata la cessione del contratto e di tutta o parte dell'attività oggetto della concessione, ad eccezione dell'affidamento a terzi del servizio di pulizia o altri servizi meramente accessori. In tale ipotesi, l'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto contrattuale tra il concessionario del Chiosco/bar e l'impresa affidataria, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico al concessionario, il quale deve fornire all'Amministrazione Comunale copia del contratto di affidamento, non oltre venti giorni dalla data di stipulazione dello stesso.

La composizione societaria, o il titolare nel caso di ditta individuale, non potrà essere modificata, per tutta la durata della concessione, a pena di decadenza del presente contratto, se non previa autorizzazione

dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare che, mediante sostituzioni e/o interposizioni del concessionario, risulti vanificato l'accertamento dei requisiti compiuto in sede di aggiudicazione, eccezion fatta per i casi nei quali è prevista la semplice comunicazione preventiva, indicati nel comma successivo.

Sono soggette a semplice comunicazione preventiva, da inviarsi all'Amministrazione Comunale, in forma scritta, almeno 60 gg prima del momento in cui ne è prevista l'operatività, le ipotesi di seguito specificate:

- subentro al legale rappresentante/titolare del coniuge, di un parente di primo grado in linea retta o di un affine di primo grado, purché il subentrante abbia partecipato alla gestione (in qualità di socio o dipendente) per un periodo continuativo di almeno un anno;

- subentro al legale rappresentante di un soggetto già facente parte della società da almeno un anno e comunque non prima di un anno dalla data di inizio della concessione.

Nel caso di inabilitazione o interdizione del concessionario, qualora si tratti di imprenditore individuale (anche mandatario di associazioni temporanee di imprese), intervenuta nel corso della gestione, che comporti per lui l'impossibilità a continuare la gestione stessa, l'Amministrazione Comunale potrà consentire che i familiari, purché in possesso dei necessari requisiti soggettivi e di qualificazione, continuino nel servizio fino alla normale scadenza della subconcessione.

In caso di decesso del titolare della/del Ditta/Soggetto aggiudicataria/o, l'Amministrazione Comunale può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l'impegno assunto dal "de cuius".

ART. 15 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il concessionario, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, potrà esercitare nel prefabbricato l'attività di pubblico esercizio dopo aver rispettato le seguenti condizioni:

1. presentazione attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di:

- 1.1. apposita Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande tale atto non può essere ceduto né a titolo oneroso né a titolo gratuito;

- 1.2. notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 reg. CE 852/2004 per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La notifica sanitaria, per la gestione delle suddette attività, sarà vincolata oltre che alle caratteristiche dei locali, anche alle attrezzature installate a cura del concessionario;

- 1.3. pratica relativa all'impatto acustico ai fini dell'acquisizione del "nulla osta acustico"

2. possedere i seguenti requisiti:

- 2.1. possedere almeno uno dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 59/2010;

- 2.2. non avere cause ostative all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010

- 2.3. non essere interdetto, inabilitato o in liquidazione giudiziale e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- 2.4. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- 2.5. insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare, ed in caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98;

- 2.6. essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999).

Il concessionario ha l'obbligo, inoltre, di:

- garantire la custodia, il controllo, la gestione e la pulizia dell'area affidata in concessione;

- rimuovere i prefabbricati al termine della concessione;

- applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti del personale dipendente.

Il soggetto concessionario ha l'obbligo di tenere l'area oggetto della concessione in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati.

Con riguardo alle spese per le utenze (acqua, luce, nettezza urbana, ecc.) è a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle predette utenze sia l'attivazione/intestazione delle stesse.

Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono assunti dal concessionario in via esclusiva.

Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ E OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene concesso.

Il concessionario è responsabile dell'uso dell'area ricevuta in concessione, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune concedente.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, compresi personale o patrimonio comunale, il concessionario resta l'unico responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati.

Il concessionario libera, pertanto, il Comune di Brusson da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'uso e gestione dell'area e del chiosco e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente di cui all'articolo 14 non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal presente contratto di concessione.

Il Comune concedente resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del concessionario nei confronti di terzi che nel corso della concessione saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi alla concessione e gestione dell'area e del chiosco.

Per l'intera durata della concessione il concessionario dovrà apposita polizza come indicato all'articolo 20.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario restandone sollevato il Comune, nonché il personale preposto alla vigilanza.

Il concessionario si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché il pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

ART. 17 - DECADENZA E PENALI

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario e la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- c) mancato pagamento del canone dovuto;
- d) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione e la gestione;
- e) destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- f) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- g) mancato rispetto degli obblighi di manutenzione;
- h) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- i) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività di pubblico esercizio di somministrazione ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- k) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la concessione dell'area e per la corretta esecuzione del servizio;
- l) mancata sussistenza dei requisiti di qualificazione, morali e professionali previsti nel bando d'asta e/o in caso di irregolarità riscontrate nel Casellario Giudiziale e nelle comunicazioni antimafia, nel/i soggetto/i subentrante/i a seguito di cessione d'azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, variazione della compagine dei soci e modifica del legale rappresentante;
- m) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r. o posta certificata, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione.

In caso di decadenza, il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.

Il Comune concedente, anziché dichiarare la decadenza, si riserva la facoltà di applicare nei casi di cui alla lettera d) una penale giornaliera di Euro 150,00 fino ad un periodo massimo di 30 giorni.

Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una penale nella misura variabile da un minimo

di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, salvo diversa regolamentazione.

Le infrazioni verranno contestate al concessionario il quale avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Art. 18 - RICONSEGNA DELL'AREA

Al termine della concessione, il manufatto e gli arredi di proprietà del concessionario dovranno essere rimossi e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Il concessionario si impegna a riconsegnare l'area concessa libera da persone e cose e in buono stato, sia di manutenzione che di pulizia, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del presente contratto.

In buono stato manutentivo dovranno essere riconsegnati anche gli arredi e i beni di proprietà comunale oggetto della concessione.

All'atto della riconsegna verrà redatto e firmato apposito verbale, in contraddittorio tra le parti.

Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell'area nei termini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per rientrare in possesso dell'area stessa, rinunciando fin da ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Nei casi di cui all'articolo 19 il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna degli impianti le proprie ragioni avanti.

La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla riconsegna dell'area e dopo l'accertamento relativo all'assenza di danni attestata dall'apposito verbale firmato in contraddittorio dalle parti.

Art. 19 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE

Il concessionario, in caso di ritardo nella riconsegna dell'area concessa, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna effettiva, senza necessità di messa in mora, un'indennità di occupazione precaria pari al canone concessorio aggiornato secondo gli indici ISTAT intervenuti anche successivamente alla scadenza contrattuale.

Oltre all'indennità di occupazione come sopra determinata, il concessionario dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l'area concessa e fino alla riconsegna, un'ulteriore somma pari ad un ventesimo dell'indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi nascenti dalla convenzione, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva di € 50.000,00 valida per tutto il periodo contrattuale.

Per l'intero periodo di effettuazione del servizio, il concessionario dovrà sottoscrivere una polizza di assicurazione di responsabilità civile ed assicurazione danni verso terzi con tetto complessivo di Euro 1.000.000 (unmilione) per ogni incidente provocante lesioni personali e danni alla proprietà. Questa polizza di assicurazione dovrà coprire danni diretti a terzi causati dal concessionario durante l'effettuazione del servizio.

ART. 21- FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione è corrisposta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dei risarcimenti di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché al rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato durante la concessione, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 22- SPESE

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto in oggetto (il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico), nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 23- DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà in nessun caso stipulare contratti di sub concessione, locazione, sublocazione della struttura, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 24- RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Brusson può procedere alla risoluzione e/o revoca della concessione nei casi previsti dal presente capitolato nonché nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato pagamento del canone concessorio per periodi inferiori all'annualità;

L'atto di risoluzione e/o revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni.

La risoluzione e/o revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

L'atto di concessione può essere risolto e/o revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per il Concessionario:

- gravi e reiterate mancanze nella gestione della Struttura;
- gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
- per le infrazioni previste nel presente capitolato nei limiti ivi indicati;
- reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- ogni danno grave cagionato a persone o cose;
- violazione grave degli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, il Comune di Brusson notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide e fondate, la concessione sarà risolta di diritto e il Comune avrà diritto di trattenere ed incamerare la cauzione definitiva per la sua totalità, prescindendo dall'effettivo danno.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di risoluzione e/o revoca.